

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6050

DEL 25/08/2015

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"- 2° bando pubblico. Rigetto ricorso gerarchico della Ditta xxxxx xxxx xxxx (C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 95 del 13/08/2015 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - secondo bando pubblico;

PREMESSO che il 26/07/2012 la Ditta xxxxx xxxx xxxx ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che, con Determinazione n. 3155 del 09/07/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, sono stati approvati la rettifica e lo scorrimento della graduatoria unica regionale della misura in oggetto. La Ditta è stata inserita in graduatoria tra le domande ammissibili non finanziabili;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6050

DEL 25/08/2015

PREMESSO che con nota n. 87302 del 15/10/2013, l'Ufficio Istruttore ha richiesto alla Ditta documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria, tra cui una dichiarazione della Soc. Cooperativa "xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx", attestante l'adesione in qualità di socio;

PREMESSO che in data 28/10/2013 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, compresa la dichiarazione della "Cooperativa xxxxxxx xxxxxxx", datata 24/07/2012, dalla quale si evince che la Ditta è "**conferitore con regolare contratto di coltivazione della durata di 3 anni**",

VISTA la Determinazione n. 6680 del 19/12/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, concernente l'approvazione integrazione, rettifica e scorrimento graduatoria unica regionale approvata con determinazione n. 3155 del 09/07/2013. La Ditta è stata inserita nel sistema SIAR nello stato "*sospesa per decurtazione di punteggio*". Infatti la stessa ha subito una decurtazione del punteggio totale di 8 punti e il conseguente riposizionamento nella graduatoria di merito. Tale riduzione è motivata dal fatto che il richiedente non risulta essere socio della Cooperativa xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

PREMESSO che in data 27/01/2014 la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico la suddetta determinazione n. 6680 del 19/12/2013. La Ditta chiede che la domanda venga riesaminata e ricollocata in graduatoria tra quelle finanziabili, in virtù degli 8 punti ad essa spettanti per la priorità d'impresa prevista dal bando nel caso di adesione ad un organismo di filiera. La Ditta sostiene di essere legata da rapporto di conferimento del prodotto alla Cooperativa xxxxxxx xxxxxxx e, quindi, di possedere il requisito previsto al bando. La Ditta, inoltre, rappresenta di aver rivolto, in data 13/01/2014, tramite il progettista incaricato il seguente quesito all'Assessorato dell'Agricoltura: "*per quanto concerne il Comparto Cerealicolo e gli 8 punti previsti dalle priorità legate all'impresa per il criterio di valutazione "il richiedente aderisce ad altro*

organismo di filiera che provvede alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti”, nel caso di una Cooperativa, si chiede, se possano beneficiarne solo gli iscritti al libro oppure anche i produttori che vi aderiscono ai fini della L.R. n.15 del 17/11/2010 Art. 13’. L’Assessorato nella persona del Dott. xxxxxxx xxxx, ha fornito la seguente risposta: “Possono beneficiare della priorità, oltre i soci della Cooperativa, anche i produttori che vi aderiscono purché la loro adesione sia comprovata da un contratto formale”;

PREMESSO

che, con nota n. 35902 del 06/05/2014, la Ditta ha inoltrato un’integrazione al ricorso gerarchico con la quale specifica che la *“Cooperativa di cui fa parte come conferitore del prodotto attua con i suoi soci e con i suoi produttori, sottoscrittori di contratto, un processo partecipativo sin dalla fase che precede la coltivazione della materia prima (omissis) di cui gli organi direttivi hanno sempre tenuto conto nelle loro politiche operative”;*

VISTA

la nota del 22/05/2014, nella quale la Cooperativa xxxxxxx xxxxxxx afferma che i contratti stipulati con i conferitori sono pienamente rispondenti al concetto di adesione alla filiera, conformi agli standard nazionali di strategia e di innovazione nella filiera del grano duro;

VISTA

la sentenza del TAR Sardegna n. 792/2013, con la quale si rigetta un ricorso presentato per un caso analogo riferito alla Misura 4.9/l del POR 2000-2006. Il giudice amministrativo precisa che *“l’adesione ad un organismo di filiera (cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori riconosciute) significa farne parte, con stabilità e continuità, con tutti i diritti e gli obblighi connessi e derivanti, primo fra tutti la partecipazione alle scelte societarie della Cooperativa/struttura collettiva. Il mero fornitore è una figura diversa (meramente esterna) e non ha alcuna capacità di influenza o di decisione nell’ambito dell’organismo collettivo (di cui non ne è parte)”;*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6050

DEL 25/08/2015

VISTO il punto 9 del bando, "criteri di valutazione" - *priorità legate all'impresa* -, il quale recita: "*il richiedente è socio di una organizzazione di produttori riconosciuta o in prericonoscimento o aderisce ad altro organismo di filiera (cooperativa, consorzio di produttori) che provvede alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti*". Tale requisito assegna 8 punti di premialità;

CONSIDERATO che la Ditta, come dichiarato dalla cooperativa, è titolare di un contratto di conferimento triennale di prodotti cerealicoli. Pertanto, l'attività del Ricorrente è quella di **mero fornitore** dei propri prodotti, non avendo alcun potere di decisione nell'abito dell'organismo collettivo di cui, quindi, non risulta far parte;

RITENUTO che le argomentazioni giuridiche poste a fondamento della citata sentenza del TAR Sardegna debbano trovare applicazione anche nella fattispecie in esame;

SENTITO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxxx xxxx xxxx (**CUUA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) e, per l'effetto, confermare la decurtazione del punteggio premiante, come da provvedimento impugnato;.

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Medio Campidano affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6050

DEL 25/08/2015

ART. 3

di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69;

Il Direttore Generale

Gianni Ibba